

La comunicazione del titolare effettivo in applicazione della normativa antiriciclaggio

- Gli obblighi per gli E -

Premessa

Il [D. Lgs. 231/2007](#) (c.d. *antiriciclaggio*), a seguito delle modifiche derivanti dal recepimento della IV e V Direttiva europea in materia, ha introdotto l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo nell'ambito del contrasto all'attività di riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La normativa ha visto ora piena attuazione mediante il [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\) del 29 settembre 2023](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, che ha introdotto e reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla **titolarità effettiva**.

L'adempimento dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall'operatività della procedura, ossia **entro l'11 dicembre 2023**, come stabilito dal DM 55/2022.

I soggetti obbligati

L'obbligo di comunicazione del titolare effettivo, specifica il provvedimento ministeriale, consiste nell'invio di dati alla Camera di commercio territorialmente competente da parte di:

- imprese dotate di personalità giuridica;

- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);
- trust ed istituti giuridici affini.

Pertanto, l'obbligo si estende espressamente alle persone giuridiche private iscritte nei registri (regionali o prefettizi) di cui al DPR 361/2000 e, quindi, **a fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica.**

Pur in assenza di una espressa individuazione, vista la disciplina derogatoria in tema di personalità giuridica, di cui all'art. 22 del Codice del Terzo Settore (CTS), sia la *ratio* della norma finalizzata al contrasto della attività di riciclaggio, in via cautelativa, si ritiene il citato obbligo esteso anche agli Enti del Terzo Settore (ETS) che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore, mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Analogamente, si ritiene che si debba procedere anche per gli Enti che avevano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, ora sospesa poiché si sono iscritti al RUNTS ai sensi dell'art 22 del CTS.

Differente è, invece, la posizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai quali non si applica la disciplina relativa alle persone giuridiche private, come espressamente previsto ex art. 9 del DPR 361/2000.

In ogni caso, si ribadisce che il requisito essenziale che integra l'obbligo di comunicazione è il possesso della **personalità giuridica.**

In sintesi, sono dunque tenuti alla comunicazione del titolare effettivo, le Fondazioni o Associazioni con personalità giuridica riconosciuta:

- a) acquisita in sede di depubblicizzazione se ex IPAB o in sede di costituzione, con conseguente iscrizione nei registri (regionali o prefettizi) di cui al DPR 361/2000, ancorchè l'iscrizione sia stata sospesa per intervenuta iscrizione RUNTS, o
- b) acquisita per la prima volta con l'iscrizione al RUNTS

L'individuazione del titolare effettivo

La norma individua la fattispecie del titolare effettivo *"con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"* (art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007).

E' indubbio che, nell'ambito generale degli enti senza scopo di lucro, tale individuazione non risulta essere sempre agevole.

In tale ottica sempre l'art. 20 (vd. commi successivi) sancisce che per le persone giuridiche private siano cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- "a) i fondatori, ove in vita;*
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione, amministrazione".*

L'art. 20, comma 5, stabilisce, altresì, che qualora non si possano applicare i criteri precedentemente indicati, *"il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti*

organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”.

Per gli enti non profit il “beneficiario” non è facilmente individuabile, in quanto tali organizzazioni hanno quasi sempre come destinatari della loro azione la collettività e, quindi, la generalità degli individui. In tale situazione sono gli enti gestori di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, che sono diretti alla generalità della collettività. Quanto ai “fondatori ancora in vita” è evenienza poco probabile e comunque devono ancora avere un qualche legame con l’ente che li mantiene in posizione di controllo, tenendo conto che la definizione generale di titolare effettivo rimanda a chi è titolare, diretto o indiretto, della proprietà dell’ente o ne esercita il controllo (art. 20, c. 11, D.lgs. 231/2007).

Pertanto, qualora si tratti di **Fondazioni o Associazioni con personalità giuridica privata riconosciuta** risulterà identificabile quale titolare effettivo:

- il legale rappresentante, ossia il Presidente del CdA e il Vice Presidente se ad esso sono riconosciuti poteri di rappresentanza vicaria direttamente dallo Statuto (non così se occorre una delibera consiliare per il conferimento di poteri nei casi di subentro temporaneo al Presidente);
- i direttori generali, purché dotati di poteri di rappresentanza;
- gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali.

Gli enti gestori di servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali normalmente rientrano in tale categoria.

Ove detti enti dovessero invece avere forma giuridica di **cooperativa, comprese le cooperative sociali**, o di **società**, il titolare effettivo è solo la persona fisica (non società, enti o investitori istituzionali) che detenga in modo diretto o indiretto, quale socio, socio cooperatore o finanziatore, una partecipazione al capitale superiore al 25%, o abbia il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o sufficienti per esercitare una influenza dominante, o esercitano tale influenza in forza di vincoli contrattuali, o, in mancanza di tali figure, la persona o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della cooperativa o società (legale rappresentante, ossia il presidente dell'organo di amministrazione, vicepresidente se ha poteri di rappresentanza, amministratori o direttori con deleghe gestori e con potere di rappresentanza). Ove si tratti invece di un **ente ecclesiastico civilmente riconosciuto** (Istituti religiosi, Opere diocesane, parrocchie, ecc.), come detto, non si è tenuti ad alcuna comunicazione.

Le modalità per effettuare la comunicazione

La comunicazione deve essere inviata telematicamente al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di:

- Spid o carta d'identità elettronica;
- firma digitale;
- PEC.

Per effettuare la comunicazione è possibile utilizzare programmi telematici dedicati, quali:

- l'applicativo DIRE;
- altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Ulteriormente occorre che l'Ente:

- sottoscriva un contratto per l'utilizzo del servizio "Telemaco", necessario per la consultazione e l'invio di pratiche e documenti presso il Registro delle imprese;
- disponga di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

È, altresì, possibile avvalersi di un intermediario abilitato (CAF o commercialisti) titolare di un'utenza "Telemaco". In ogni caso la pratica deve essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.

Omessa comunicazione

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di informazioni sul titolare effettivo, l'art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che le sanzioni applicabili sono quelle indicate dall'art. 2630 del Codice Civile: *"in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l'adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto"*.